

Roma, data del protocollo

DIREZIONI REGIONALI VF

COMANDI VF

p.c. DIREZIONI CENTRALI

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

OGGETTO: Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021. Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali (G.U. n. 160 del 6 luglio 2021). Prime indicazioni per le attività di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco..

Come è noto, il Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 (codice di protezione civile), di seguito denominato "codice", all'art. 18 comma 4 ha previsto che le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione siano disciplinate con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Tale direttiva, emanata in data 30 aprile 2021 e denominata "Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali", all'articolo 1.6 recita: "Il presente provvedimento ha, inoltre, la finalità di definire, in attuazione dell'art. 10, comma 4, del codice, gli elementi fondamentali della pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali, da intendersi come i contenuti tecnici minimi per l'intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini dell'assolvimento dei compiti loro affidati. Gli elementi di pianificazione forniti dalla presente direttiva costituiscono il riferimento per consentire che l'intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia uniforme sul territorio nazionale, sulla base delle indicazioni che verranno fornite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile alle articolazioni territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Al riguardo, infatti, si evidenzia che il codice prevede che la pianificazione di protezione civile deve essere finalizzata "alla definizione di strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere".

In relazione a quanto sopra riportato, si impartiscono di seguito le prime indicazioni tecniche ai Direttori Regionali e ai Comandanti Provinciali al fine di consentire, ai diversi livelli territoriali, lo sviluppo di rapporti e sinergie funzionali alla predisposizione di piani operativi in grado di assicurare con efficacia, per specifici scenari di rischio, gli interventi di soccorso, di spegnimento degli incendi, anche a seguito di calamità, in forma coerente con i contenuti dei piani di protezione civile predisposti dalle Autorità competenti, adottando metodiche standardizzate quali quelle che recentemente, a livello sperimentale, sono state pure oggetto di



appositi corsi di formazione organizzati dalla Direzione Centrale per l'Emergenza e dalla Direzione Centrale per la Formazione, per le quali è in corso di predisposizione una ulteriore specifica linea guida.

I "piani di intervento", che sono attività ordinariamente già sviluppate dai vigili del fuoco, in virtù della direttiva, dovranno assumere così forma più omogenea, strutturata e coordinata, valorizzando il ruolo di "componente fondamentale" che il Corpo ha nel sistema nazionale di protezione civile, in linea con le disposizioni del codice e delle indicazioni della direttiva. Proprio quest'ultima, infatti, mette ulteriormente in evidenza le funzioni dei vigili del fuoco, fornendo indicazioni su specifiche tematiche che ne implicano la sinergia con i componenti del sistema di protezione civile individuati dalla direttiva, sulla base dei livelli territoriali di competenza, come "regionali", "provinciali/Città metropolitane", "d'ambito" e"comunali".

Tutte le articolazioni del Corpo, sulla base di criteri dettati a livello nazionale, dovranno pertanto assicurare lo sviluppo delle suddette sinergie tra i Comandi, con i relativi distaccamenti permanenti e volontari, e le strutture di protezione civile di "livello provinciale/Città metropolitana, d'ambito e comunale", nonché tra le Direzioni Regionali e le strutture di "livello regionale".

Sulla base dei diversi livelli, dunque, le strutture del Corpo dovranno predisporre le proprie pianificazioni discendenti in modo che le stesse possano prefigurare l'applicazione di modelli di direzione tecnica dei soccorsi e coordinamento operativo delle forze in campo, valorizzando l'efficace impiego di mezzi, attrezzature e competenze professionali di operatori, anche appartenenti al volontariato, messe a disposizione dalle Autorità territoriali di protezione civile, ai sensi di quanto è previsto dall'articolo 10 del codice, in accordo con le pianificazioni nazionali realizzate a livello centrale.

A tal fine, si mette in evidenza che il punto 2.4 dell'Allegato alla direttiva disciplina il modello di intervento e, al punto 2.4.2, per i vari livelli territoriali, individua, gli elementi strategici operativi della pianificazione di protezione civile, in cui è previsto un funzionale coinvolgimento del Corpo nazionale per molteplici aspetti operativi e organizzativi relativi alla pianificazione di quanto è necessario che venga effettuato in caso di emergenza. Tale parte della direttiva, infatti, fa esplicito riferimento alle modalità con cui le strutture territoriali dei vigili del fuoco sono chiamate a partecipare in forma diretta o indiretta a molteplici aspetti della pianificazione di protezione civile, con particolare riguardo all'allertamento, alla prontezza della risposta operativa, agli scenari di rischio, all'organizzazione del soccorso, al coordinamento con altre componenti del sistema di protezione civile, alla definizione delle aree di emergenza, alla logistica, al presidio territoriale, nonché al censimento dei danni conseguenti ad eventi calamitosi.

Tale importante capitolo della direttiva fa riferimento a diversi aspetti fondamentali per la gestione dei soccorsi da parte dei vigili del fuoco, anche relativamente all'individuazione delle aree di emergenza potenzialmente idonee per l'installazione dei campi base di soccorso dei vigili del fuoco, così come per la realizzazione di sinergie di supporto in favore delle colonne mobili regionali dei vigili del fuoco, nonché il ruolo assicurato per le attività di definizione delle zone rosse e del censimento dei danni a seguito di calamità.

Relativamente all'organizzazione del soccorso, che viene trattata dalla lettera j) del citato punto 2.4.2, la direttiva evidenzia che la pianificazione di protezione civile deve prevedere l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare le prime misure di soccorso alla popolazione, in raccordo con le strutture preposte al soccorso tecnico urgente e al soccorso sanitario.

Per garantire la maggior efficacia dei soccorsi e l'ottimizzazione degli interventi in emergenza, le pianificazioni, ai diversi livelli territoriali, devono tener conto di alcuni elementi strategici tra i quali sono



indicati gli specifici protocolli di intesa e/o le convenzioni che, a tal fine, potranno essere realizzati con i Comandi e le Direzioni Regionali secondo le disposizioni generali vigenti già impartite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

I suddetti accordi potranno riguardare il diretto supporto al sistema locale di protezione civile, sulla base di un quadro di risorse e di strumenti coordinati in ambito regionale, da attuarsi anche tenendo conto delle forme previste dall'art. 1 comma 439 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi, di soccorso tecnico urgente, che prevedono la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle Regioni stesse e degli enti locali, nonché della Legge 10 agosto 2000, n. 246. Tali disposizioni si affiancano ad altre relative alla disciplina di accordi pattizi tra il Corpo, gli enti locali e le Regioni, come ad esempio è previsto dall'art. 24 comma 7 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 in materia di collaborazione alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su istanza degli enti locali e delle regioni, nonché agli accordi di programma previsti dall'articolo 7 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e del Provvedimento della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 4 maggio 2017, relativo all'Accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Come noto, il Corpo assume, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 comma 1 del codice, la direzione e la responsabilità del coordinamento operativo del soccorso tecnico indifferibile e urgente e di ricerca e salvataggio, in raccordo con le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile coinvolte, tra cui le Regioni e i Comuni che sono autorità di protezione civile.

La direttiva specifica che, per l'attuazione di tale sistema di raccordo e di interazione, i Comuni, in accordo con i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti, definiscono per gli specifici scenari di rischio, il fabbisogno di materiali e mezzi utili alle attività di soccorso tecnico urgente, e lo comunicano alla Regione con l'elenco di quanto nella loro disponibilità. Le Regioni, in collaborazione con la Direzione regionale ed i Comandi dei vigili del fuoco, provvedono a organizzare il quadro complessivo di materiali e mezzi disponibili su scala provinciale o di ambito, e trasmettono al Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'Interno il quadro dei fabbisogni ulteriori emersi in sede di censimento.

Da tale norma discende la necessarietà di realizzare questo sistema di raccordo e interazione che, a livello territoriale, consenta al Corpo di esplicare le proprie funzioni di direzione tecnica e coordinamento dei soccorsi e all'Autorità di protezione civile quelle di consentire un'ottimale gestione dei soccorsi stessi sul territorio di propria competenza, per gli specifici scenari di rischio, individuando le risorse necessarie, le aree e gli strumenti da impiegare nell'immediatezza, oltre alle modalità e alle procedure di gestione dell'emergenza nei siti colpiti.

Il supporto del volontariato, ampiamente argomentato dalla direttiva, viene evidenziato anche nell'ambito dell'organizzazione dei soccorsi tecnici. Viene ribadito che i volontari opereranno sotto la direzione e la responsabilità del Corpo, previa richiesta del Prefetto alla Regione territorialmente competente per le organizzazioni iscritte al proprio elenco territoriale e al Dipartimento della protezione civile per le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale. Anche in questo caso appare evidente l'importanza delle attività esercitative e addestrative che potranno essere promosse a livello locale dai Comandi e dalle Direzioni per consentire una funzionale conoscenza tra gli operatori volontari di protezione civile e i vigili del fuoco, nonché delle reciproche capacità operative, anche mediante una più capillare interazione tra i Distaccamenti permanenti e volontari dei Comandi e i Comuni sottesi nella loro area di competenza.



Nell'ambito dello stesso paragrafo sull'organizzazione dei soccorsi, è messo in evidenza un ulteriore aspetto, storicamente curato dai Comandi nel rapporto con i Comuni: la difesa del territorio dagli incendi, richiamando che: "Per la gestione del soccorso tecnico urgente e la difesa dei territori dagli incendi è in ogni caso fondamentale che i Comuni assicurino con il concorso dei gestori del Servizio idrico integrato, come previsto dalla vigente normativa, la funzionalità degli idranti collegati alla rete idrica antincendio, nonché degli ulteriori punti d'acqua previsti per il rifornimento idrico dei mezzi di soccorso, da utilizzare in caso di emergenza, individuati in accordo con le esigenze dei Comandi dei Vigili del fuoco territorialmente competenti".

Tutto ciò premesso, si mette in evidenza che lo sviluppo delle attività di pianificazione deve consentire un approccio sistematico alla raccolta dei dati territoriali in modo che gli stessi possano essere anche oggetto di confronto e di scambio, sia con le strutture di protezione civile interessate attraverso l'adozione degli strumenti previsti dal punto 6 dell'Allegato alla direttiva, sia nei confronti delle altre strutture del Corpo. Il servizio di topografia applicata al soccorso, nell'ambito dei Comandi e delle Direzioni assicureranno l'adozione degli standard previsti, sulla base delle indicazioni della Direzione Centrale per l'Emergenza.

Nel rammentare il principio secondo il quale, fino all'adozione dei nuovi piani, restano validi i piani già approvati, si fa presente che in attesa della definizione di più puntuali indicazioni sui contenuti tecnici minimi per l'intervento dei vigili del fuoco, in funzione degli scenari di rischio e secondo metodiche applicative utili per la raccolta e lo scambio dei dati, le presenti indicazioni devono essere oggetto di puntuale applicazione da parte delle articolazioni del Corpo, assicurando riscontro delle attività effettuale alla Direzione Centrale Emergenza che curerà il coordinamento dell'applicazione delle tematiche trattate.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (DATTILO) Firmato digitalmente ai sensi di legge